

Comune di AVIO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
DI BARBIERE, DI PARRUCCHIERE
PER UOMO E DONNA
E MESTIERI AFFINI

DITTA I.C.A. S.p.A. - TRENTO
1986

cat. 190 IV
(diritti riservati)

Art. 1

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente regolamento in conformità alle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificato con legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.

Sono considerati mestieri affini a quello di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Tali attività non possono svolgersi in forma ambulante. Sono considerate attività ambulanti le prestazioni offerte al domicilio del cliente o su aree pubbliche.

Art. 2

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è istituita presso il Comune di Avio la Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da tre rappresentanti della categoria artigianale, da tre rappresentanti designati dalle tre organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'Ufficiale sanitario, o da un suo sostituto, dal rappresentante degli Organi di polizia municipale e da un rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

I Commissari di nomina del Consiglio comunale durano in carica per lo stesso periodo del mandato del Consiglio medesimo.

La Commissione è organo consultivo; essa ha l'incarico di coadiuvare con pareri e proposte l'Autorità comunale nel settore dell'attività artigiana dei barbieri, parrucchieri per uomo e donna e mestieri affini.

In particolare è chiamata ad esprimere il parere in merito alle richieste di autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini; a formulare proposte in merito alla determinazione delle distanze per gli esercizi delle suddette attività in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese; ad esprimere il parere in merito alla disciplina in genere dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

Blank lined paper with horizontal ruling lines.

Art. 3

L'esercizio delle attività indicate all'art. 1 è soggetto all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia sentita la Commissione di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e all'art. 2 del presente regolamento, previ gli accertamenti dell'Ufficiale sanitario sulla idoneità dei locali e previ gli accertamenti da parte della Commissione provinciale per l'Artigianato, istituita con legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, del possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, o infine, nel caso trattasi di imprese societarie non soggette alla stessa L.P. 34/77, previo l'accertamento della sua iscrizione al Registro delle Ditte della Camera di Commercio.

Art. 4

La domanda, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, deve essere presentata in carta legale al Sindaco del Comune nel cui territorio verrebbe esercitata l'attività.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- a) generalità del richiedente e sua abituale residenza;
- b) tipo di attività che il richiedente intende svolgere;
- c) indirizzo del locale dove verrebbe esercitata l'attività;
- d) il nominativo della persona cui verrà affidata la direzione dell'azienda nel caso di imprese diverse da quelle previste all'art. 4 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34;
- e) requisiti igienico-sanitari dei locali, impianti, attrezzature, procedimenti tecnici, materiali.

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria dei locali, in scala adeguata, a firma di un tecnico abilitato.

Art. 5

A seguito dell'istanza prodotta, il Sindaco procederà immediatamente alla sua istruttoria; promuovendo gli accertamenti d'ufficio per stabilire se il richiedente sia effettivamente in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142. In particolare gli accertamenti saranno promossi:

- 1) presso la Commissione provinciale per l'Artigianato per assodare:
 - a) se l'impresa destinata all'esercizio di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna e affini, di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, oppure se risulti iscritta come tale in un Albo provinciale delle Imprese Artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) la qualificazione professionale del richiedente oppure del titolare o del direttore dell'azienda e, più propriamente, se queste persone siano o siano state titolari di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine iscritto nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, ovvero se prestino o abbiano prestato la propria opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o parrucchiere in qualità di dipendenti o collaboratori.

La qualificazione professionale si intende conseguita con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni, con la frequenza di un regolare corso di apprendistato o con l'ottenimento della qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate;

A series of 25 horizontal dotted lines for writing.

- 2) a mezzo dell'Ufficiale sanitario per verificare i requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.
Per le persone e le imprese che esercitano l'attività presso il domicilio di clienti, o presso Enti, Istituti, Associazioni, la verifica sarà limitata ai requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e procedimenti tecnici.
- 3) a mezzo degli Organi di polizia municipale per accertare il rispetto della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità all'art. 6 e ai criteri proposti dalla Commissione di cui all'art. 2 del presente regolamento e deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 6

L'apertura di un nuovo esercizio potrà essere autorizzata unicamente nel rispetto dei criteri più sotto indicati, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 2 del presente regolamento:

a) *distanze:*

- Rispetto alla distanza minima fra esercizi simili come segue:
- negozi di barbiere e parrucchiere per uomo: metri500.....;
 - negozi di parrucchiere/a per donna: metri400.....;
 - case estetiche ed istituti di bellezza: metri500.....;

b) *Rapporto fra popolazione residente e fluttuante e numero degli addetti occupati in imprese già in esercizio:*

- Rispetto del rapporto di seguito indicato:
- negozi di barbiere e parrucchiere per uomo:
numero addetti ogni abitanti;
 - negozi di parrucchiere/a per donna:
numero addetti ogni abitanti;
 - case estetiche ed istituti di bellezza:
numero addetti ogni abitanti.

L'accertamento verrà effettuato dagli Organi di polizia municipale.

.....

.....

.....

.....

Art. 7

La domanda prodotta dall'interessato per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sarà sottoposta all'Ufficiale sanitario.

L'Ufficiale sanitario, dopo i necessari sopralluoghi esprimerà il suo parere, corredato se il caso, da apposita relazione sui risultati della visita effettuata. Con detto parere o relazione l'Ufficiale sanitario riferirà al Sindaco ogni suo rilievo od osservazione per istruire completamente la pratica.

A series of horizontal dotted lines for writing.

Art. 8

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 9

I locali destinati all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, devono rispondere alla seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) i pavimenti devono essere in continuità costituiti da materiale integro, impermeabile e lavabile e avere una bocca di scarico con sifone;
- b) le pareti devono essere rivestite, fino all'altezza di metri 2.00 dal pavimento, con piastrelle, marmo, smalto o altro materiale lavabile e impermeabile;
- c) i locali devono essere dotati dei necessari servizi, vaschette di acqua corrente, condutture per lo scolo e il deflusso delle acque verso l'esterno;
- d) l'eliminazione dei rifiuti deve essere assicurata mediante appositi recipienti coperti e conservati per il periodo strettamente necessario in vano separato;
- e) la porta di accesso all'esterno deve essere munita, quanto meno durante la stagione estiva, di idonea attrezzatura per la protezione contro le mosche; analoga protezione deve essere assicurata alle finestre dei locali;
- f) i locali devono avere una superficie di almeno mq.5.....⁽¹⁾ per ogni posto di lavoro, con un minimo di mq. 15.....⁽²⁾ per il primo posto;
- g) i sedili dei negozi debbono essere forniti di appoggia-capo con carta e asciugamani da cambiarsi per ogni persona;
- h) i locali devono anche essere dotati di impianti ed apparecchi di disinfezione e oggetti destinati alla lavorazione. Detti macchinari e oggetti saranno tenuti chiusi e isolati dall'ambiente durante il tempo in cui restano inutilizzati per la lavorazione.

Art. 10

Le attrezzature, suppellettili e biancheria destinate all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, devono essere tenute costantemente pulite e chiuse in apposite scaffalature isolate dall'ambiente. Le stesse attrezzature e suppellettili devono essere spesso disinfettate e la biancheria, una volta usata, non potrà essere nuovamente utilizzata se non sia stata lavata con materiale detergente e disinfettante.

La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello dove è abitualmente conservata la biancheria lavata e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta a nuova lavatura e disinfezione.

Art. 11

I locali di esercizio dovranno essere dotati di una cassetta di medicazione e di disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alle lavorazioni. La cassetta e i disinfettanti dovranno essere tenuti in apposito scaffale isolato dall'ambiente, ma in condizione da poter subito essere aperto dalle persone presenti nel locale in caso di necessità.

⁽¹⁾ si suggeriscono 5 mq.

⁽²⁾ si suggeriscono 15 mq.

Art. 12

Non possono essere addette ai locali e alle lavorazioni negli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, le persone che non abbiano precedentemente subito la visita dell'Ufficiale sanitario, il quale accerta che le persone medesime non siano affette da malattie infettive, diffuse o da postumi di esse, che le mettano in condizione di contagiare gli altri.

Il Sindaco, all'uopo, ha la facoltà di disporre in qualsiasi tempo di opportuni accertamenti sanitari e di adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica e, quando risulti la presenza nei locali suddetti di persone che non abbiano subito la preventiva visita sanitaria, farà elevare contravvenzione a carico dell'esercente e, in caso di persistenza, a provvedere per la sospensione temporanea o la chiusura definitiva dell'esercizio.

Chiunque assume o trattiene in servizio persona, anche se appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria sia risultata affetta da malattie infettive, diffuse o da postumi di essa, che la mettano in condizione di contagiare altri, è punito a norma delle vigenti leggi sanitarie. Le stesse penalità si applicano a carico di chi, malgrado la visita sanitaria, abbia constatato sulla sua persona la sussistenza delle condizioni predette e continui a frequentare i locali di esercizio o ad attendere direttamente alle lavorazioni.

Art. 13

L'immunità da malattie infettive, diffuse o da postumi di esse, per le persone addette ai locali di esercizio o ovunque alle lavorazioni, è comprovata dagli interessati con il possesso del attestato di idoneità sanitaria, rilasciato dall'Ufficiale sanitario. -----

----- Dette persone sono tenute a sottoporsi a visite mediche di controllo annuali e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e nei termini stabiliti dall'Autorità comunale, sentito l'Ufficiale sanitario.

Art. 14

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, rilasciata con provvedimento del Sindaco nei modi e nelle forme prescritte dalle leggi vigenti è valida per l'intestatario di essa e per i locali indicati. L'autorizzazione predetta dovrà essere permanentemente esposta dal richiedente nei locali destinati all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini ed esibita a richiesta a tutti gli agenti della Forza pubblica, delle Autorità amministrative e sanitarie di controllo e dei legali rappresentanti della Commissione provinciale per l'Artigianato.

Art. 15

Nel corso dell'esercizio delle attività nominate dal presente regolamento, quando il Sindaco dovesse accertare l'inosservanza delle prescrizioni tecniche o igienico-sanitarie intimerà al titolare di eliminarle assegnandogli un termine non superiore comunque a 60 giorni per l'esecuzione delle opere che saranno prescritte dall'Ufficiale sanitario.

Qualora entro il termine fissato l'interessato non abbia ottemperato alle prescrizioni, il Sindaco delibererà la decadenza dell'autorizzazione.

Il provvedimento dovrà essere adottato entro 10 giorni dalla rilevazione e immediatamente notificato all'interessato.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta provinciale.

Blank lined paper with horizontal ruling lines.

Qualora venga a mancare uno dei requisiti di cui al paragrafo 2), art. 5 del presente regolamento, il Sindaco revocherà, con provvedimento motivato, l'autorizzazione notificandolo immediatamente all'interessato.

Anche avverso detto provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta provinciale.

Art. 16

I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80.

Quando le attività sono svolte in ambiente privato, i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dall'articolo precedente.

Art. 17

I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, debbono osservare l'orario di apertura e chiusura che verrà stabilito dal Sindaco sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

Tale orario deve essere esposto al pubblico. All'interno del negozio deve essere altresì esposto un cartello con l'indicazione delle tariffe dei singoli servizi.

Art. 18

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106-110 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, con sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 100.000 ai sensi dell'art. 113 della legge 689 del 24 novembre 1981.

Art. 19

Il presente regolamento, approvato dalla Giunta provinciale e sentito il parere della Commissione provinciale per l'Artigianato, deve essere pubblicato per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo e durante la pubblicazione deve essere depositato alla Segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

Il presente regolamento entra in vigore con il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 19.12.91 , n. 156 (').

IL SINDACO

Gilli prof. Luciano
IL CONSIGNIERE DESIGNATO
Campostrini Egidio
IL SEGRETARIO
Robol dott. Paolo



Pubblicato all'Albo comunale per otto giorni consecutivi dal 7.2.1992
al 15.02.1992 opposizioni.
li 17.2.1992

IL SEGRETARIO COMUNALE
Robol dott. Paolo

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO

n. 2565/2 - D li 30.03.1992

Pubblicato a termini dell'articolo 52, secondo comma, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, per 15 giorni consecutivi dal 4.5.1992
al 19.5.1992 mediante avviso all'Albo comunale.
li 20.5.1992



IL SEGRETARIO COMUNALE
Robol dott. Paolo

(') L'approvazione dei regolamenti comunali è di competenza del Consiglio comunale a norma dell'art. 32 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

A P P E N D I C E

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 161.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED AFFINI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

I Comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attività di barbieri e di parrucchieri da signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.

Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 2

Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;

c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione.

L'accertamento di cui alla lettera *a)* spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa di barbiere o di parrucchiere risulti già iscritta come tale in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

L'accertamento di cui alla lettera *b)* spetta ai competenti organi comunali e deve essere compiuto in relazione alle disposizioni vigenti in materia in ciascun Comune.

La qualificazione professionale di cui alla lettera *c)* s'intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione, se questi sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane oppure se presti o abbia già prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Le condizioni di cui alla lettera c) sono certificate dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

Art. 3

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentito l'ufficiale sanitario comunale.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di giorni trenta dalla notifica.

Art. 4

Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 già esercitano i servizi professionali di cui alla presente legge sono autorizzati a continuare l'attività purché richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 5

A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 gli esercenti le attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

Fanfani - Taviani - Colombo - Bertinelli - Jervolino

Visto, il Guardasigilli: *Bosco*.

LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1142.

MODIFICHE ALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 161, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

«I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2.

Il regolamento dovrà essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovrà uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione degli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico».

Art. 2

L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

«Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie

diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia:

c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane: ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;

d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale».

Art. 3

Dopo l'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è inserito il seguente articolo 2-bis:

«Articolo 2-bis. — I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.

I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria».

Art. 4

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2-bis».

Art. 5

I regolamenti comunali già emanati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere, entro un anno da tale data, adeguati alle disposizioni della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

Colombo - Restivo - Gava - Donat-Cattin

Visto, il Guardasigilli: *Reale*

